

LEGIFERAZIONE O GIURISPRUDENZA?

Non meraviglia agli occhi dell'operatore del diritto la forte ed incisiva opera che quotidianamente la Cassazione elabora nel modificare e/o interpretare il lavoro del legislatore; ciò che meraviglia, e che spontaneamente viene da pensare, è se sia più utile avere una elaborata normativa legislativa e costituzionale più incisiva e applicativa, quanto viepiù il pensiero del Giurista di turno che condiziona (e non poco) la vita quotidiana di ognuno di noi.

Il mondo politico, sociale e associazionistico (ognuno per la sua parte ideologica) non può fare a meno di notare quanto sia forte (per il precedente che ne consegue) l'intervento del Tribunale di Bologna che con una pronuncia singolare (e comunque in linea con un pensiero giurisprudenziale degli inizi di quest'anno)ha inteso procedere all'affido di una bambina di 3 anni ad una coppia omosessuale. – Lungi da chi scrive volgere / svolgere opinioni sul punto, posto che la libertà di cui gode il paese lascia liberi chicchessia di intraprendere percorsi “insindacabili” purchè leciti e non conflittuali con le norme penali.

Ciò che desta meraviglia e stupore è lo stravolgimento articolato di pensiero che il Giurista di turno volge sul punto. – L'affidamento familiare (o temporaneo) è stato introdotto dalla Legge n. 184 del 1983 che ha disciplinato anche l'attuale adozione. La sostanza di questo istituto si può rintracciare nell'art. 2 della legge che così recita: “ *il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia*”. - La nostra Carta Costituzionale sul punto così statuisce: art.29: *la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*”; senza non aggiungere all'art 30: *e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.....* -

Di certo se il “legislatore del palazzaccio” non fosse intervenuto con sentenza dell'11 gennaio scorso (n.601), così da fungere da apripista, probabilmente il Giudice del merito non avrebbe adottato una decisione di così particolare impatto e significato sociale.

Di certo se i giudici del tribunale emiliano hanno ritenuto “*mero pregiudizio*” il “*ritenere che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale*”, qualcosa v'è cambiata e qualche norma – con ogni probabilità – rivisitata.

Se la famiglia è l'elemento principale di riferimento dettato dalla norma sull'affido; se la famiglia non può prescindere da altro soggetto legittimato a tanto, ne consegue che la carta costituzionale v'è riformata anche sul punto, non potendo prescindere da quella bigenitorialità richiamata dall'art. 30 che, così stando le cose, non avrebbe più (nell'accezione più tradizionale del termine) nessun significato. –

Ed ancora non può tacersi il ruolo di particolare rilevanza ed importanza rivestito sul punto dai servizi sociali che dal canto loro hanno espresso parere positivo acchè l'affidamento fosse pronunciato: ma il problema non può essere risolto facendo leva sul piano finanziario di cui gode la coppia, né solo “dopo 9 colloqui e una visita domiciliare” si può concludere ritenendo prevalente l'esistenza di un interesse della bambina a vivere temporaneamente con la coppia. – Si sconvolge così facendo ogni dettato costituzionale e legislativo secondo cui la famiglia è composta da un uomo e una donna. –

Nel mondo esistono circa 168.000 bambini posizionati in standby di adozione (fonte Unicef); solo in Italia sono oltre 20 mila le famiglie (composte nella pura accezione costituzionale del termine) che sono in attesa di adottare, ma la burocrazia del nostro paese mette a dura prova la volontà di chi vuole diventare ed essere genitore (l'affidamento dura anni e alla fine dello stesso non si giunge al provvedimento adottivo).

La coraggiosa decisione del Dott. Spadaro del Tribunale di Bologna è storica e anche in questo caso, come in tanti altri, troverà schierati da una parte chi approverà con entusiasmo o chi, dall'altra, avverserà con forza il provvedimento.

A prescindere quindi dall'abbattimento e/o (se vogliamo) annientamento della tradizionale figura materna, dal principio secolare del pater familias, è in gioco la vita e l'esistenza di una bambina di tre anni che sebbene temporaneamente vivrà con gli "zii affidatari", di certo segnerà il passo ad una nuova concezione della famiglia, che così come concepita e scritta è ormai divenuta vetusta e non più al passo coi tempi europei e occidentali.

L'Europa al riguardo ha già dato dei segnali forti, e il decreto emanato dal Tribunale di Bologna deve necessariamente, e senza ulteriori indugi, aprire un dibattito in tema di diritti civili e quindi anche un confronto sul tema degli affidamenti e delle adozioni, purchè non vengano persi di vista gli interessi primari del minore a favore di una soluzione politica che sinora è rimasta silente ed inerte. –

Avv. Eugenio Bisceglia

Presidente Camera Minori e Famiglia di Roma